

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^aSEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 114/CGF

(2013/2014)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 051/CGF– RIUNIONE DEL 20 SETTEMBRE 2013**

1° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1 RICORSO FONDI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SCETTINO ALBERTO SEGUITO GARA FONDI/PALESTRINA DEL 1.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 4.9.2013)

Con reclamo del 9.09.2013, la società Fondi calcio srl ha impugnato la delibera, pubblicata sul Com. Uff. n. 19 del 4.9.2013, con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha squalificato per 4 gare il calciatore Schettino Alberto per avere lo stesso, nel corso della gara Fondi/Palestrina, “a gioco fermo, colpito un avversario con una forte gomitata al volto, procurandogli un taglio ed un ematoma al setto nasale, con la possibile frattura dello stesso, che lo costringevano ad uscire dal terreno di gioco con la barella e gli impedivano di proseguire la gara”.

La reclamante sostiene, attraverso i propri scritti difensivi, che l’atto posto in essere dal proprio tesserato non sia consistito in quello descritto dal Direttore di gara nel proprio referto, ma, più verosimilmente, in un movimento riconducibile alla tipica “sbracciata” fatta nel tentativo di divincolarsi dall’avversario per riprendere il gioco che era fermo in quel frangente.

Chiedeva, infine, la riduzione della sanzione, evidenziando il fatto che il calciatore colpito, a suo dire, dopo le cure mediche, aveva ripreso regolarmente il gioco, circostanza questa che certamente, sempre per la scrivente, ridimensionava l’accaduto.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.

La ricostruzione dei fatti effettuata dalla società Fondi è totalmente smentita dal contenuto del referto arbitrale che, a parte la fede probatoria privilegiata della quale è dotato, descrive in modo essenziale l’azione posta in essere confermandone la volontarietà che ha giustamente determinato il provvedimento di espulsione, attese la natura violenta.

La congruità della sanzione discende, altresì, dagli effetti lesivi che il colpo ha provocato al calciatore, determinandone peraltro l’immediata uscita in barella.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Fondi Calcio di Fondi (Latina).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Paolo Tartaglia– Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

2 RICORSO A.S.D. CITTA' DI GIULIANOVA 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARROZZIERI MORIS SEGUITO GARA CITTÀ DI GIULIANOVA 1924/ISERNIA FOOTBALL CLUB DELL'8.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 21 del 11.9.2013)

La A.S.D. Città di Giulianova 1924, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 21 dell'11.9.2013 relativa alla partita tra A.S.D. Città di Giulianova 1924 e Isernia Football Club dell'8.9.2013 con la quale veniva comminata al calciatore Carrozzi Moris la squalifica per 3 gare effettive “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata allo sterno”.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere l'annullamento della squalifica o, in subordine, la riduzione della stessa il ricorrente ha rilevato che la condotta del Carrozzi non poteva qualificarsi come violenta e che in realtà i due calciatori erano entrati in contatto involontariamente e che il giocatore avversario sarebbe caduto enfatizzando le conseguenze del contrasto.

Il ricorso va respinto in quanto la sanzione appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal ricorrente così come puntualmente riportato nel rapporto dell'Arbitro, non essendovi pertanto alcun motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Città' di Giulianova 1924 di Giulianova (Teramo).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 28 novembre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete